

R.G. 59-1/2026 R.L.C.

Sent. n. 47/2026 pubbl. il 31/07/2026

Cron. n. : 1820/2026

R.G. 19/2026 L.C.

Rep. n. 57/2026 del 31/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Ada Cappello Presidente rel.

dott. Francesca Varesano Giudice

dott. Maria Rullo Giudice

nel procedimento

R.G. N. 59/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 9.6.2026 da PISCHERA ANGELINA per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Lodi e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Lodi;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 207.271,27;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che Angelina Pischera non è proprietaria di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito da pensione mensile di euro lorda pari ad € 1.911,69, nonché dalla pensione di invalidità percepita dal figlio disabile convivente dalla ricorrente (€ 351,04);

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Angelo Maria Chioda, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto, quanto all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, congruo l'importo richiesto dalla debitrice, pari a euro 1.600,00 mensili, avuto riguardo alla soglia ex art. 283 co. 2 CCII, nonché al valore dei 4/5 dello stipendio percepito e alla consistenza del nucleo familiare nonché alle spese documentate;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa ad ANGELINA PISCHERA (C.F. PSCNLN65D46D068Z)
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Angelo Maria Chioda;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.600,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
10. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
11. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
12. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);



Sent. n. 47/2026 pubbl. il 31/07/2026

Cron. n. : 1820/2026

Rep. n. 57/2026 del 31/07/2026

13. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024"
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Lodi, 16/06/2026

Il Presidente Est.

dott.ssa Ada Cappello

